

**DETERMINAZIONE n. 38 del 28 febbraio 2020
Area Servizio Gestione Rifiuti**

Oggetto:

Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7. Presa d'atto della ristrutturazione del Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop Sociale e autorizzazione a Formula Ambiente Spa ad eseguire il servizio oggetto della concessione.

IL DIRIGENTE E IL DIRETTORE/RUP

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- le Linee Guida ANAC n. 3/2016 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni aggiornate con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 al d.lgs. 56 del 19/4/2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- la determinazione dirigenziale n. 165 del 9 ottobre 2019, con la quale l’ing. Vito Belladonna ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento mediante ricorso a procedura aperta della concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena;
- la determinazione del Direttore n. 231 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale al dott. Paolo Carini a partire dal 1 gennaio 2020;

richiamati integralmente i contenuti e le indicazioni le Linee Guida ANAC n. 3/2016 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni aggiornate con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 al d.lgs. 56 del 19/4/2017 ed in particolare nella parte nella quale sono delineati i compiti del RUP, laddove si prevede che *fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP: a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni: (...) 4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali; (...) f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;*

premessato che:

- con determinazione n. 179 del 31 ottobre 2019, che qui si intende richiamare integralmente, sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta della procedura de quo e si è aggiudicato a favore del RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, con aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena (CIG 72590082E7) per un importo pari a Euro 1.195.959.707,64 e per una durata pari a 15 anni a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2034;
- il costituito Raggruppamento Temporaneo è composto nella misura del 55% dalla mandataria Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, del 21,15 dalla mandante Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa e per il restante 23,85% dalla mandante Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa;
- con delibera n. 79 del 18 dicembre 2019 il Consiglio d'ambito ha conferito l'incarico al Direttore dell'Agenzia della stipula del contratto di servizio in forma di atto pubblico notarile elettronico con l'operatore economico aggiudicatario, costituito in RTI da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società Cooperativa (mandante);
- in data 27 dicembre 2019 si è proceduto alla stipula del contratto di concessione in forma di atto pubblico notarile elettronico per l'importo aggiudicato in via definitiva sopra citato e per una durata pari a quindici anni a partire dal 1 gennaio 2020 (nelle more del perfezionamento dell'atto di consegna del servizio come previsto dal Titolo V del Dlgs 50/2016 e dal DM 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") fino alla conclusione del contratto in data 31 dicembre 2034;
- il contratto di concessione in forma di atto pubblico informatico notarile è stato registrato con n. di repertorio 27148 e n. raccolta 17487 ed è agli atti dell'Agenzia;

considerato che:

- in data 5 febbraio 2020 (ns. prot. PG.AT n. 1099 del 05/02/2020), perveniva dalla mandataria del RTI Hera (Holding Energia Risorse Ambiente) S.p.a. una nota nella quale si comunicava l'avvenuta ristrutturazione della mandante Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale mediante cessione di ramo d'azienda ad una nuova società costituita, di cui il Consorzio stesso è socio unico, denominata Formula Ambiente S.p.a.;
- in data 11 febbraio 2020, con comunicazione di cui al ns. prot. PG.AT n.1257, si trasmetteva sempre per tramite della mandataria, ulteriore documentazione inerente la ristrutturazione operata dal Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale, al fine di sottoporre alla valutazione dell'Agenzia la questione relativa alla cessione di ramo d'azienda in relazione all'affidamento del contratto di concessione sopra richiamato, ed in particolare in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis di cui al Bando di gara dichiarati in sede di partecipazione dalla mandante Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale;

preso atto che:

- Il Consorzio è un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e che la fattispecie integra quanto indicato nell'art. 48, c. 7 bis che consente per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 della medesima disposizione o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), di designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;
- In base alla documentazione agli atti dell'Agenzia contenuta nelle comunicazioni da parte della mandataria del raggruppamento ed, in particolare, in base all'atto notarile del 06.02.2020 recante la delibera di aumento di capitale sociale della società Formula Ambiente S.p.A. con conferimento di ramo d'azienda da parte dell'unico socio Consorzio Formula Ambiente Soc. coop sociale, nonché in base al provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) emanato a seguito di un'ispezione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 2 agosto 2002, 220 e terminata il 07.06.2019, documenti che qui si intendono integralmente richiamati, è emerso quanto segue:
 1. a seguito dell'ispezione del MISE è stata indicata la necessità di ricondurre le proprie attività esterne allo schema tipico previsto dall'art. 2602 cod. civ. coerentemente al fine di promozione e sviluppo delle associate, evitando il ricorso alla esecuzione diretta delle medesime attività imprenditoriali;
 2. in conseguenza di quanto sopra descritto, il Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale ha intrapreso un articolato procedimento di ristrutturazione societaria ponendo tuttavia attenzione alla corretta prosecuzione degli appalti pubblici già in essere e, per tale motivo, in data 16.10.2019 è stata costituita la società "Formula Ambiente S.p.a." con sede legale a Cesena (FC) con c.f. e p.iva 04476870409;
 3. con l'atto pubblico notarile del 06.02.2020 sopra indicato è stato conferito alla nuova società Formula Ambiente S.p.a. il ramo d'azienda costituito dalle attività svolte dal Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale, in relazione all'attività solo diretta - con esclusione delle attività puramente consortili - di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti urbani e speciali e altri servizi accessori;
 4. il Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale rimane titolare dei contratti in essere, conformemente alle prescrizioni del MISE, in ordine alle attività imprenditoriali riconducibili alla propria natura consortile laddove, in fase di presentazione delle offerte, sono state indicate diverse società consorziate designate come esecutrici della totalità dei servizi (per la parte del RTI cui fa capo il Consorzio stesso in qualità di mandante nella misura del 23,85%);
 5. la nuova società Formula Ambiente S.p.a., della quale unico socio è il Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale, sostituisce il Consorzio stesso indicato originariamente come esecutore nell'ambito del contratto di concessione oggetto del presente atto, nella parte di esecuzione che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere, ossia riferibili alle attività cosiddette "dirette" oggetto del provvedimento di formale diffida del MISE. Inoltre, grazie al conferimento del ramo d'azienda, la società è in

possesso di tutti i requisiti necessari a garantire l'esecuzione del servizio, nonché dei requisiti, richiesti al momento di presentazione dell'offerta, quale consorziata;

6. la società Formula Ambiente S.p.a., designata dunque come nuova esecutrice del servizio dalla mandante del RTI Consorzio Formula Ambiente soc. coop. (oltre alle consorziate già designate come esecutrici in sede di presentazione dell'offerta), sarà operativa dal 01.03.2020 in quanto l'atto di conferimento prevede la decorrenza degli effetti giuridici a partire da tale data;

visti:

- l'art. 51 del contratto di concessione stipulato ai sensi del quale è onere dell'Agenzia avviare un'istruttoria preordinata alla verifica della permanenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura aperta di affidamento del contratto di concessione, secondo il quale:
 - “1. Il Gestore, entro trenta giorni, è obbligato a comunicare ad ATERSIR eventuali modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo operatore economico al Gestore stesso.*
 - 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 53 recante “Decadenza della concessione”.*
 - 3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.”;*
- l'art. 48, c. 7 bis del Codice dei contratti pubblici che consente, tra le diverse casistiche, anche per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), di designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;
- l'art. 106, c. 1 lett. d) del Codice dei contratti pubblici (rectius art. 175 c. 1 lett. d)) che disciplina la fattispecie nella quale all'aggiudicatario iniziale succede, a seguito di ristrutturazioni societarie, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice stesso;

ritenuto opportuno richiedere, alla luce di una prima analisi della documentazione sopra indicata, ulteriore documentazione al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti sia in capo al Consorzio cedente che in capo alla società cessionaria, l'Agenzia in data 27 febbraio 2020 con prot. n. PG.AT n. 1879 ha richiesto ulteriore documentazione utile all'istruttoria preordinata alla comprova di quanto asserito nella nota di accompagnamento del 5 febbraio 2020 (ns. prot. PG.AT n. 1099 del 05/02/2020), ossia:

1. l'effettivo mantenimento in capo al Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale, anche a seguito della cessione di ramo d'azienda, dei requisiti di natura economico -

finanziaria e tecnico – organizzativa ed, in particolare, rispettivamente la permanenza dei dati relativi al fatturato specifico e alla quantità di abitanti serviti, nonché di idoneità professionale quali il possesso dell'autorizzazione all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) e le certificazioni di qualità e ambientale (Iso 9001 e Iso 14001);

2. il possesso in capo alla società Formula Ambiente Spa dei requisiti richiesti dalla lex specialis contenuta nel Bando di gara per le imprese consorziate designate come esecutrici, quali l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e le certificazioni di qualità e ambientali;

preso atto di quanto pervenuto dalla mandataria HERA Spa con comunicazione del 28.02.2020 (di cui al ns. Prot. PG.AT n. 1962 del 28.02.2020), agli atti dell'Agenzia, contenente specifica documentazione comprovante l'effettivo mantenimento dei predetti requisiti di natura economico - finanziaria (fatturato specifico), tecnico - organizzativa (quantità di abitanti serviti), nonché il possesso dell'A.N.G.A. (in continuità con l'autorizzazione già in essere per la categoria e la classe richieste) e delle certificazioni di qualità e ambientale, in capo al Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale cedente a seguito della cessione e, al contempo, il possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari per l'esecuzione del contratto, in capo alla cessionaria società Formula Ambiente Spa. In particolare:

1. dichiarazione a firma del Procuratore Delegato dell'area commerciale ing. Matteo Brighi del Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale attestante il mantenimento in capo al Consorzio dei requisiti richiesti dalla disciplina contenuta nel Bando di gara in ordine al fatturato specifico nel triennio 2014-2016, al numero di abitanti servizi nel triennio 2014-2016, nonché al possesso dell'iscrizione all'ANGA e delle certificazione di qualità e ambiente;
2. dichiarazione a firma dell'Amministratore Unico sig. Marcello Rosetti della società Formula Ambiente Spa relativamente al possesso dell'iscrizione all'ANGA, per la categoria e la classe richieste ai fini dell'esecuzione del servizio;
3. in riferimento al possesso da parte di Formula Ambiente Spa delle certificazioni di qualità e ambientale, idonea dichiarazione rilasciata dall'organismo incaricato per le predette certificazioni che attesta, inoltre, la loro validità a partire dal 01.03.2020;
4. con riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la richiesta di iscrizione alla White list provinciale presso la Prefettura di Forli-Cesena avvenuta in data 20.02.2020;
5. con riferimento al CCNL da applicare ai dipendenti della società Formula Ambiente Spa, il verbale congiunto fra il Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale, Formula Ambiente Spa e le OO.SS. Nazionali con le relative rappresentanze territoriali;

considerata l'esigenza già espressa di rendere operativa Formula Ambiente Spa dal 01.03.2020, ferma restando l'eventuale richiesta di ulteriori documenti idonei alla conclusione dell'istruttoria preordinata alla comprova definitiva, l'Agenzia ritiene sufficiente l'acquisizione della documentazione sopra menzionata, riservandosi l'onere di effettuare il controllo, anche successivamente all'adozione del presente atto, e con le modalità ritenute più idonee dall'Agenzia stessa per il tramite del RUP, circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite ove, l'eventuale esito negativo della predetta verifica, comporterà una rivalutazione della fattispecie

con eventuale decadenza della concessione stessa come prescritto dall'art. 51 del contratto sopra richiamato;

ritenuto inoltre opportuno procedere, successivamente all'adozione del presente atto, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla nuova società consorziata esecutrice Formula Ambiente Spa e, dunque, al controllo sull'effettivo possesso di tutti i requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A N O

1. di prendere atto delle dichiarazioni acquisite con Prot. PG.AT n. 1962 del 28.02.2020 e riportate nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare la società "Formula Ambiente S.p.a." con sede legale a Cesena (FC) , in via dei Rottami, n. 51, con c.f. e p.iva 04476870409 a svolgere il servizio oggetto del contratto di concessione stipulato in data 27.12/2019 (CIG: 72590082E7) nel territorio ivi indicato, a partire dal 01.03.2020, in sostituzione del Consorzio Formula Ambiente soc. coop. sociale per la parte del servizio che quest'ultimo avrebbe dovuto eseguire in proprio;
3. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti
Urbani

dott. Paolo Carini

e il Responsabile unico del procedimento

ing. Vito Belladonna

(documento firmato digitalmente)